SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 dicembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 61

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 14

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 15

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 16

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 dicembre 2016.

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto del commercio. (16A08920)

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 17

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 dicembre 2016.

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi. (16A08922)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 dicembre 2016, n. **239**.

Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste», e, in particolare, l'articolo 1;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di prelievo venatorio

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 sono aggiunti i seguenti:

«Tenuto conto del regime riservistico, nel territorio provinciale non è necessario l'esercizio dell'opzione per una delle forme di caccia previste dalla normativa nazionale.

La legge provinciale prevede che il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, sentito il parere dell'osservatorio faunistico provinciale, anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti dalla normativa statale.

La legge provinciale, nelle zone da essa previste, disciplina le condizioni, le modalità e le procedure con le quali può essere consentita ed esercitata l'attività venatoria all'interno dei parchi naturali istituiti dalla Provincia, in conformità alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, tenendo conto del regime riservistico».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

COSTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 1974, n. 196.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. — Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprietà colturali, ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Lo standard di protezione della fauna è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale.

Tenuto conto del regime riservistico, nel territorio provinciale non è necessario l'esercizio dell'opzione per una delle forme di caccia previste dalla normativa nazionale.

La legge provinciale prevede che il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, sentito il parere dell'osservatorio faunistico provinciale, anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti dalla normativa statale.

La legge provinciale, nelle zone da essa previste, disciplina le condizioni, le modalità e le procedure con le quali può essere consentita ed esercitata l'attività venatoria all'interno dei parchi naturali istituiti dalla Provincia, in conformità alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, tenendo conto del regime riservistico.».

— Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, modificato dal presente decreto, è riportato nelle note alle premesse.

16G00253

DECRETO LEGISLATIVO 11 dicembre 2016, n. **240**.

Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di temporanee variazioni all'elenco delle specie cacciabili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste», e, in particolare, l'articolo 1;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«Il Presidente della Provincia autonoma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'ISPRA, e sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, può disporre, per periodi determinati, variazioni dell'elenco delle specie cacciabili previste dalla normativa nazionale purché a livello provinciale la valutazione complessiva dello stato di conservazione risulti soddisfacente secondo le procedure e le modalità utilizzate nell'ambito del diritto dell'Unione europea per la valutazione dello stato di conservazione delle specie oggetto di tutela della Direttiva Habitat.

Il provvedimento del Presidente della Provincia autonoma, sul quale viene richiesta l'intesa, attesta la sussistenza di tale condizione e fornisce prescrizioni dettagliate sul numero di individui prelevabili, ove opportuno distinti per classi di sesso ed età, sui periodi, i tempi, le aree e le modalità di prelievo dei medesimi, nonché sulle modalità di sorveglianza, in modo tale da garantire che il prelievo sia compatibile con il mantenimento della specie in uno stato soddisfacente.

Nel caso in cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non si pronunci espressamente entro trenta giorni sulla richiesta di intesa, quest'ultima, ove sussista il parere favorevole dell'ISPRA, si considera acquisita.

Nel caso in cui, in seguito all'adozione del provvedimento di variazione di cui al comma 1, lo stato complessivo della specie interessata risulti non soddisfacente, il Presidente della Provincia autonoma revoca il detto provvedimento. Ove il Presidente della Provincia autonoma non provveda tempestivamente in tal senso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere, adotta la revoca in via sostitutiva».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

COSTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. — Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprietà colturali, ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Lo standard di protezione della fauna è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale.

Il Presidente della Provincia autonoma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'ISPRA, e sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, può disporre, per periodi determinati, variazioni dell'elenco delle specie cacciabili previste dalla normativa nazionale purché a livello provinciale la valutazione complessiva dello stato di conservazione risulti soddisfacente secondo le procedure e le modalità utilizzate nell'ambito del diritto dell'Unione europea per la valutazione dello stato di conservazione delle specie oggetto di tutela della Direttiva Habitat.

Il provvedimento del Presidente della Provincia autonoma, sul quale viene richiesta l'intesa, attesta la sussistenza di tale condizione e fornisce prescrizioni dettagliate sul numero di individui prelevabili, ove opportuno distinti per classi di sesso ed età, sui periodi, i tempi, le aree e le modalità di prelievo dei medesimi, nonché sulle modalità di sorveglianza, in modo tale da garantire che il prelievo sia compatibile con il mantenimento della specie in uno stato soddisfacente.

Nel caso in cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non si pronunci espressamente entro 30 giorni sulla richiesta di intesa, quest'ultima, ove sussista il parere favorevole dell'ISPRA, si considera acquisita.

Nel caso in cui, in seguito all'adozione del provvedimento di variazione di cui al comma 1, lo stato complessivo della specie interessata risulti non soddisfacente, il Presidente della Provincia autonoma revoca il detto provvedimento. Ove il Presidente della Provincia autonoma non provveda tempestivamente in tal senso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere, adotta la revoca in via sostitutiva.».

— Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige):

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, modificato dal presente decreto legislativo qui pubblicato, è riportato nelle note alle premesse.

16G00254

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2016.

Ripartizione, per l'anno 2016, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento dei progetti presentati dalle Pubbliche Amministrazioni.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2015, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *h)*, riferito a minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa legislativa;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un decreto relativo ai criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, con cadenza triennale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2014, concernente i criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativo al triennio 2014-2016;

Visti altresì i commi 2, 3 e 5 del sopra menzionato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, che prescrivono le modalità di trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei progetti di intervento di cui alla legge n. 482 del 1999, al fine di ottenerne il finanziamento;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione» che prevede un'assegnazione speciale annuale per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999;

Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, con i quali lo Stato, le Regioni e la Provincia autonoma di Trento si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 8;

Viste le circolari del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport n. 2464 del 15 febbraio 2016 e n. 2467 del 15 febbraio 2016, relative alla presentazione dei progetti per l'attribuzione dei fondi dell'annualità 2016 da parte, rispettivamente, degli enti locali e delle amministrazioni dello Stato;

Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001 e con le modalità di cui alla richiamata circolare del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, i progetti di intervento con la richiesta dei relativi finanziamenti;

Viste, altresì, le note delle regioni, con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, con le modalità di cui alla richiamata circolare del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, i progetti di intervento presentati dagli enti locali, nonché quelli presentati dalle regioni ai sensi del comma 5;

Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono da ripartire le somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482 del 1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001;
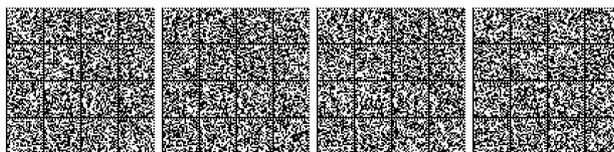
Sentito, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 34 del 20 settembre 2016;

Sentita, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2013, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 29 settembre 2016 (repertorio atti n. 117/CU);

Visto il comma 6, del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, secondo cui le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2016, CdR7, al capitolo di spesa 484 è stata attribuita una dotazione di € 766.647,00 e al capitolo di spesa 486 è stata attribuita una dotazione di € 943.609,00 per un totale di € 1.710.256,00;

Considerato che, in applicazioni delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)* e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e di cui all'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stata accantonata la somma di € 92.740,00 e che pertanto la disponibilità per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, pari ad € 1.710.256,00 è ridotta ad € 1.617.516,00;

Considerato che è stata scorporata una quota del 3% pari ad € 48.525,00, da destinare alle amministrazioni statali, mentre la quota in favore degli enti locali e territoriali è risultata pari ad € 1.568.991,00, di cui € 328.203,43 direttamente attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 223 del 2002;

Visti gli impegni di spesa del C.d.R. 7 sul bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2016, assunti in data 6 aprile 2016, di € 725.075,00 sul capitolo 484 e di € 892.441,00 sul capitolo 486, per un importo totale di € 1.617.516,00;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria» con ciò disponendo che dette province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

Preso atto della nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 82777 del 29 ottobre 2015, con la quale si ritiene che i fondi previsti dalla legge n. 482 del 1999 non possano essere erogati alle province autonome in applicazione della legge n. 191 del 2009 e debbano costituire un risparmio per il bilancio dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativi all'anno 2016, pari ad € 1.617.516,00 sono ripartiti come indicato nei successivi articoli 2, 3 e nell'elenco allegato al presente decreto, con un residuo di € 12,00 come indicato all'art. 4.

Art. 2.

1. Il finanziamento previsto dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativo all'anno 2016, per gli enti locali e territoriali pari ad € 1.604.424,00, di cui € 328,203 da assegnare direttamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, è così ripartito:

Regione Calabria	122.730,00
Regione Campania	9.660,00
Regione Friuli Venezia Giulia	328.203,00
Regione Molise	30.764,00
Regione Piemonte	369.233,00
Regione Puglia	35.191,00
Regione Sardegna	440.314,00
Regione Sicilia	14.400,00
Provincia autonoma di Trento	44.500,00
Regione Valle d'Aosta	124.917,00
Regione Veneto	84.512,00
Totale	1.604.424,00

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la somma di euro 44.500,00 riferita alla Provincia autonoma di Trento è resa indisponibile e versata in entrata al bilancio dello Stato sul capitolo di capo X n. 2368 – art. 8.

3. All'importo da liquidare e trasferire alle regioni, come indicato nell'allegato elenco, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e dei protocolli d'intesa, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte, per l'anno 2016, nei capitoli 484 e 486 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, C.d.R. 7, nel modo seguente:

ENTE	Importo CAP. 484	Importo CAP. 486
Calabria	61.365,00	61.365,00
Campania	4.830,00	4.830,00
Friuli Venezia Giulia	100.111,00	228.092,00
Molise	15.382,00	15.382,00
Piemonte	184.616,00	184.617,00
Puglia	17.595,00	17.596,00
Sardegna	220.157,00	220.157,00
Sicilia	7.200,00	7.200,00
P.A. Trento	22.250,00	22.250,00
Valle d'Aosta	62.459,00	62.458,00
Veneto	29.098,00	55.414,00
Amministrazioni dello Stato	-	13.080,00
TOTALE	**725.063,00**	**892.441,00**

Art. 3.

1. Il finanziamento previsto dall'art. 9 della legge n. 482 del 1999, relativo all'anno 2016, per le Amministrazioni dello Stato è di euro 13.080,00, come di seguito ripartito:

ENTE	IMPORTO ASSEGNATO
Università degli Studi di Udine	6.240,00
MINISTERO DELL'INTERNO - Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Trieste	4.200,00
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	2.640,00

2. All'importo da liquidare si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte, per l'anno 2016, nel capitolo 486 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, CdR 7.

Art. 4.

1. Al netto delle assegnazioni indicate negli articoli 2 e 3 residuano sul capitolo 484 euro 12,00.

Art. 5.

2. Il trasferimento delle somme spettanti agli Enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 è effettuato dalle Regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.

3. Il trasferimento della somma di euro 44.500,00 spettante alla Provincia autonoma di Trento è reso indisponibile, ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e versata in entrata al bilancio dello stato sul capitolo di capo X n. 2368 – art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2016, n. 3116

ALLEGATO

RIPARTIZIONE FONDI LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482 – ESERCIZIO 2016

ENTE PROPONENTE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO PER REGIONE ED ENTE
Comune di San Benedetto Ullano	€ 1.600,00	
Comune di San Martino di Finita	€ 3.866,00	
Comune di Pallagorio	€ 5.780,00	
Comune di Caraffa di Catanzaro	€ 7.610,00	
Comune di Firmo	€ 18.062,00	
Comune di San Giorgio Albanese	€ 27.216,00	
Provincia di Reggio Calabria	€ 58.596,00	
CALABRIA		**€ 122.730,00**
Comune di Greci	€ 9.660,00	
CAMPANIA		**€ 9.660,00**
FRIULI VENEZIA GIULIA		**€ 328.203,00**
Comune di Montecilfone	€ 4.664,00	
Comune di San Felice del Molise	€ 26.100,00	
MOLISE		**€ 30.764,00**
Città Metropolitana di Torino (francese)	€ 8.558,00	
Città Metropolitana di Torino (francoprovenzale)	€ 52.105,00	
Città Metropolitana di Torino (occitana)	€ 20.825,00	
Comune di Ingria	€ 209,00	
Comune di Rimella	€ 33.000,00	
Comune di Vernante	€ 7.146,00	
Unione di Comuni delle Valli Chisone e Germanasca	€ 43.186,00	
Unione Montana dei Comuni del Monviso	€ 19.012,00	
Unione Montana del Pinerolese	€ 71.033,00	
Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	€ 28.305,00	
Unione Montana Valle Grana	€ 13.439,00	
Unione Montana Valle Maira	€ 32.140,00	
Unione Montana Valle Stura	€ 25.236,00	
Unione Montana Valle Varaita	€ 15.039,00	
PIEMONTE		**€ 369.233,00**
Provincia di Foggia (albanese)	€ 14.560,00	

Provincia di Foggia (francoprovenzale)	€ 5.631,00	
Unione dei Comuni della Grecia Salentina	€ 15.000	
PUGLIA		**€ 35.191,00**
Comune di Sassari	€ 1.051,00	
Comune di Quartu Sant'Elena	€ 6.500,00	
Comune di Pozzomaggiore	€ 7.694,00	
Comune di Villanova Monteleone	€ 7.694,00	
Comune di Arzana	€ 9.676,00	
Comune di Bono	€ 9.676,00	
Comune di Gavoi	€ 9.676,00	
Unione Comuni Valle del Cedrino	€ 10.708,00	
Comune di Tonara	€ 11.806,00	
Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano	€ 13.063,00	
Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine	€ 13.996,00	
Comune di Gesturi	€ 14.083,00	
Comune di Guamaggiore	€ 14.083,00	
Comune di Nuraminis	€ 14.083,00	
Unione dei Comuni Montalbo	€ 16.116,00	
Comune di Sarroch	€ 16.509,00	
Comune di Norbello	€ 16.644,00	
Comune di Macomer	€ 18.096,00	
Unione dei Comuni del Barigadu	€ 18.816,00	
Unione dei Comuni del Gerrei	€ 19.081,00	
Comune di Bonarcado	€ 19.402,00	
Comune di Isili	€ 19.762,00	
Comune di Scano di Montiferro	€ 20.334,00	
Comune di Orotelli	20.394,00	
Provincia di Medio Campidano	€ 21.803,00	
Comune di Villaperuccio	€ 25.311,00	
Provincia di Oristano	€ 26.867,00	
Provincia di Gonnosfanadiga	€ 37.390,00	
SARDEGNA		**€ 440.314,00**
Unione di Comuni Besa	€ 14.400,00	
SICILIA		**€ 14.400,00**

Comun General De Fascia	€ 34.100,00	
Comune di Luserna	€ 10.400,00	
***PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**		**€ 44.500,00**
Comune di Issime	€ 23.760,00	
Regione Valle d'Aosta (francoprovenzale)	€ 101.157,00	
VALLE D'AOSTA		**€ 124.917,00**
Comune di San Michele al Tagliamento	€ 6.265,00	
Comune di Sappada	€ 2.500,00	
Comune di Selva di Progno	€ 10.547,00	
Provincia di Belluno	€ 65.200,00	
VENETO		**€ 84.512,00**
TOTALE ENTI LOCALI		1.604.424,00
Università degli Studi di Udine	€ 6.240,00	
MINISTERO DELL'INTERNO - Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Trieste	€ 4.200,00	
AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI -	€ 2.640,00	
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		€ 13.080,00
RESTO		€ 12,00
TOTALE		**1.617.516,00**

* L'importo di euro 44.500,00 spettante alla Provincia autonoma di Trento è reso indisponibile, ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e versato in entrata al bilancio dello Stato sul capitolo X n. 2368 – articolo 8.

16A08966

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2016.

Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2017-2019.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il regolamento di attuazione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n. 345, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento che dispone l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, con cadenza triennale, di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto;

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria» con ciò disponendo che dette province autonome non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali;

Visto il parere espresso in data 20 settembre 2016 dal Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che in data 29 settembre 2016 ha espresso parere favorevole;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 febbraio 2016 con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *h)* minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa legislativa;

Decreta:

Art. 1.

Ambito territoriale dei progetti

1. I fondi relativi agli esercizi finanziari 2017-2019, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e successive modifiche.

2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali abbiano deliberato la delimitazione territoriale, prevista dall'art. 3 della legge, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una legge regionale, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nonché, per le regioni a statuto speciale, da una norma di attuazione dello statuto. Per quanto attiene alla minoranza slovena nella Regione Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale è indicata dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007 e nella allegata tabella, di cui all'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2007, n. 276.

3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta, riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 482 del 1999.

Art. 2.

Caratteristiche dei progetti

1. I progetti di cui all'art. 1 riguardano interventi volti alla:

a) realizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in assenza di personale linguistico idoneo facente parte dell'organico di dette amministrazioni, di sportelli linguistici destinati ai rapporti con il pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria, attraverso l'utilizzazione di personale in possesso di comprovate competenze specifiche nell'uso delle lingue ammesse a tutela, assunto con contratto a tempo determinato di durata massima annuale. Qualora le predette assunzioni non possano avere luogo in ragione dei vincoli di spesa in materia di personale imposti dalle leggi finanziarie, le pubbliche amministrazioni, accertata l'impossibilità di partecipare ad aggregazioni con altri enti locali non soggetti al patto di stabilità, possono anche ricorrere alle restanti modalità fissate dal comma 3, art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001. La competenza del personale esperto nell'uso della lingua deve essere in ogni caso certificabile. Lo sportello linguistico è organizzato in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi, la fruibilità dei dati e la conformità alle disposizioni previste dal Codice dell'amministrazione digitale;

b) istituzione di corsi di formazione che prevedano in via prioritaria interventi inclusi in progetti espressi da livelli di Governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali, anche in collaborazione con le strutture culturali, formative ed universitarie, volti alla conoscenza e all'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, da destinarsi al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni. La preparazione acquisita dal personale nell'uso della lingua deve essere comprovata per mezzo di un esame finale. L'istituzione dei corsi per il personale in servizio nella regione e negli enti locali deve essere effettuata nel rispetto della legislazione regionale e delle province autonome e dei regolamenti degli enti locali in materia;

c) utilizzazione di traduttori e/o interpreti per le incombenze di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, fornendo idonea documentazione di tale utilizzo;

d) realizzazione di progetti in materia di toponomastica per l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali adeguati alle disposizioni del nuovo codice della strada, in aggiunta ai toponimi ufficiali. Detti progetti sono proposti, in via prioritaria, da livelli di Governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali;

e) realizzazione di iniziative culturali ai sensi dell'art. 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, che contribuiscono alla salvaguardia, mediante la promozione e la diffusione, delle lingue ammesse a tutela. Detti progetti sono proposti, in via prioritaria, da livelli di Governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali;

2. Al fine di favorire il coordinamento delle attività degli sportelli linguistici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, i finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di sportelli unici per area (in precedenza indicati come sportelli capo-fila). Per tali sportelli si intendono quelli che offrono servizi in un territorio superiore a quello di un singolo comune. Gli sportelli unici per area sono costituiti, su base volontaria, con atto formale in cui gli enti aggregati attribuiscono ad uno di essi il compito di presentare il progetto. Lo sportello unico per area deve tendenzialmente rappresentare un'aggregazione ottimale, ossia il numero massimo di comuni che può essere servito da una struttura con sede singola o itinerante, tenuto conto del territorio, della dislocazione delle minoranze e delle infrastrutture disponibili.

Art. 3.

Aspetti procedurali

1. Tutti i progetti hanno cadenza annuale e devono essere informati a criteri di economicità ed efficacia nello specifico ambito territoriale; i progetti sono corredati dall'indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione illustrativa dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere con riferimento anche ai suddetti criteri informatori ed al ricorso, ove possibile, a forme di convenzionamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge.

2. Nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'art. 1 presenti più progetti o preveda più interventi nello stesso progetto, ne indica l'ordirle di priorità.

3. I progetti trasmessi debbono essere approvati dall'organo competente in base al rispettivo ordinamento. Per gli organi periferici dell'amministrazione statale è sufficiente che la richiesta provenga dal titolare dell'Ufficio, trasmessa per conoscenza al Ministero competente.

4. I soggetti beneficiari di finanziamenti senza soluzione di continuità nell'ultimo triennio o quadriennio e che hanno ancora in corso progetti con ritardo di tre o quattro anni rispetto all'annualità alla cui ripartizione chiedono di partecipare, sono tenuti a presentare progetti di durata ridotta a 8 mesi, al fine di consentire il progressivo riallineamento tra l'anno di svolgimento dei progetti e l'annualità di riferimento dei fondi.

Art. 4.

Ripartizione dei fondi

1. I progetti che hanno le caratteristiche di cui all'art. 2, sono finanziati tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e dell'opportunità, ove possibile, di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione o provincia autonoma, tenuto conto del grado di coerenza rispetto a quanto previsto dall'art. 5, comma 1.

2. Nel caso in cui le somme indicate negli articoli 9 e 15 della legge risultino insufficienti per il finanziamento dei progetti, in sede di ripartizione dei fondi i finanziamenti vengono ridotti proporzionalmente.

3. Al fine di evitare che la riduzione, prevista nel comma precedente, apporti riduzioni generalizzate, il Dipartimento per gli affari regionali può individuare tetti di spesa massima per ciascun progetto, nell'ambito di categorie omogenee di interventi, anche tenendo conto delle priorità indicate nell'art. 2, comma 2, e dagli enti richiedenti il finanziamento.

4. Gli enti beneficiari che sono risultati totalmente e ingiustificatamente inadempienti nella realizzazione del progetto finanziato, in base agli esiti delle ultime due rendicontazioni concluse, sono esclusi dalle successive ripartizioni in correlazione a ciascun anno di documentata inerzia.

Art. 5.

Ulteriori aspetti procedurali

1. Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative, i progetti di cui agli articoli 1 e 2 sono definiti tenendo conto anche dei programmi e dei piani delle regioni e degli enti locali.

2. Il decreto di riparto dei fondi di cui all'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 6.

Delimitazioni territoriali

1. Ai fini di dare completa ed effettiva attuazione all'art. 3, comma 1, della legge n. 482 del 1999 e all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, i consigli provinciali, ovvero gli organi ad essi subentrati nelle funzioni o comunque competenti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» tenuti a pronunciarsi sulle richieste di delimitazione dell'ambito territoriale, inoltrate dai soggetti legittimati, tengono conto nella valutazione della richiesta, dandone adeguata motivazione, della sussistenza di elementi oggettivi idonei a comprovare:

a) l'appartenenza della lingua parlata al novero di quelle ammesse alla tutela della legge n. 482 del 1999 (criterio della storicità della lingua);

b) fuso della lingua ammessa a tutela quale modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica;

c) l'effettivo radicamento storico inteso come continuità nei secoli dello stanziamento della minoranza linguistica tutelata sul territorio (criterio del radicamento storico).

2. A tale scopo si può fare riferimento a documenti storici conservati negli archivi pubblici o privati ovvero a elementi della toponomastica, o alla presenza continua nell'anagrafe di nomi e cognomi propri della minoranza linguistica che, nel complesso, attestino la presenza storica e continua nel territorio della minoranza.

3. Le delibere di delimitazione sono comunicate alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2016

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3192

16A08967

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 2016.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 23 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 45 che prevede l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2013 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative, euro 137.134.774,52 a fronte di 118.630 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, euro 879.393,48 a fronte di 10.968 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le Amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2013, nella seguente misura:

euro 1.155,99 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative;

euro 80,18 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2016

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARI

16A08935

DECRETO 2 dicembre 2016.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 23 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 45 che prevede l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2014 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative, euro 136.808.004,20 a fronte di 112.626 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, euro 693.232,59 a fronte di 10.761 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2014, nella seguente misura:

euro 1.214,71 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative;

euro 64,42 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2016

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARI

16A08933

DECRETO 2 dicembre 2016.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2015.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DEL MINISTERO DEL LAVORO E LE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 23 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 45 che prevede l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2015 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative, € 135.856.197,09 a fronte di 106.303 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, € 825.496,73 a fronte di 10.554 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le Amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2015, nella seguente misura:

€ 1.278,01 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative;

€ 78,22 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2016

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e le politiche sociali
FERRARI

16A08934

DECRETO 7 dicembre 2016.

Attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante l'individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'obbligo alla certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti non obbligati all'emissione della fattura;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, con il quale è stata conferita delega al Governo, alla lettera *d)*, per introdurre norme per incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, nonché, alla lettera *g)*, per prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, che prevede, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2015 nonché l'art. 3, comma 4, che prevede la definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dei termini e delle modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2015 e recante «Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, di attuazione del citato art. 9, comma 1, lettere *d)* e *g)*, della legge n. 23 del 2014, recante disposizioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Emissione del documento commerciale

1. I soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tenuti alla certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e che non sono esonerati dalla medesima per effetto di disposizioni di legge, regolamentari o di decreti ministeriali, e che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, prevista dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli articoli 21 e 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

2. Il documento commerciale è emesso mediante gli strumenti tecnologici di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

3. Il documento commerciale è emesso su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo.

4. Previo accordo con il destinatario, il documento commerciale può essere emesso in forma elettronica garantendone l'autenticità e l'integrità.

Art. 2.

Caratteristiche del documento commerciale

1. Il documento commerciale contiene almeno le seguenti indicazioni:

a) data e ora di emissione;

b) numero progressivo;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;

d) numero di partita IVA dell'emittente;

e) ubicazione dell'esercizio;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);

f) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Art. 3.

Efficacia ai fini commerciali del documento commerciale

1. Il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti.

Art. 4.

Caratteristiche del documento commerciale valido ai fini fiscali

1. Al fine di esplicare gli effetti fiscali di cui all'art. 5, comma 1, il documento commerciale contiene, oltre alle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'acquirente.

2. L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Art. 5.

Efficacia del documento commerciale valido ai fini fiscali

1. Il documento commerciale valido ai fini fiscali è considerato idoneo ai seguenti fini:

a) deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;

b) deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) applicazione dell'art. 21, comma 4, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Art. 6.

Effetti in materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, il documento commerciale valido ai fini fiscali si considera compreso nella definizione di «documento fiscale» di cui all'art. 1, lettera *m)*, del decreto del Ragioniere generale dello Stato del 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2015.

2. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di opposizione alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria delle spese sanitarie.

Art. 7.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

16A08945

DECRETO 16 dicembre 2016.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 103418 del 6 dicembre 2016, che ha disposto per il 14 dicembre 2016 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 103418 del 6 dicembre 2016 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 dicembre 2016, il rendimento medio ponderato dei buoni a 365 giorni è risultato pari a -0,196%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,199.
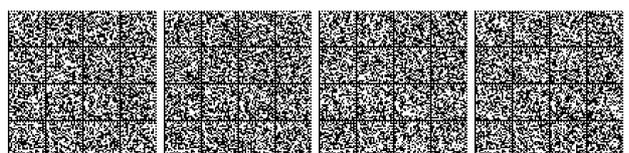
Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,444% e a 0,802%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

16A08993

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 settembre 2016.

Ammissione di Progetti di Cooperazione Internazionale al finanziamento del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) e Fondo FIRST.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 , recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca»;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI Artemis ed Eniac e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 marzo 2013 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli n. 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio dell'Unione europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune Artemis»;

Tenuto conto dell'emanazione da parte dell'iniziativa Artemis del Bando internazionale UE con scadenza 6 giugno 2013;

Viste la domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali Artemis e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori;

Visto il documento e, segnatamente, la sezione Italy «Artemis UE Call 2013 - *Eligibility criteria and funding rates*» dello stesso, con il quale sono fissate le intensità di finanziamento e le relative modalità di calcolo con riguardo al contributo della spesa e tenuto conto dell'intervento della JU Artemis pari al 16,7% dell'importo;
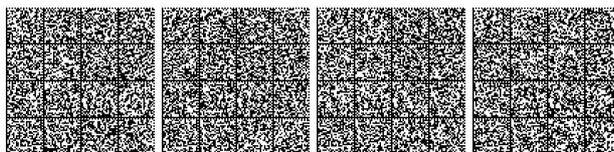
Atteso inoltre, che secondo quanto previsto dalle Procedure operative MIUR n. 566 del 28 marzo 2013, ed effettuata la ponderazione prevista dall'art. 6 delle stesse Procedure, penultimo capoverso, la quota percentuale spettante per il Credito agevolato, risulta per le Grandi imprese (come quelle di cui al presente decreto), pari a 60% per la ricerca industriale e al 55% per lo sviluppo sperimentale;

Vista la relazione dell'Istituto convenzionato Mediocredito italiano S.p.a. - Gruppo Intesa Sanpaolo in data 1° agosto 2016 s/prot. e acquisita al prot. MIUR n. 15577 in data 5 agosto 2016;

Considerate le note in data 8 marzo e 16 maggio 2016 di Finmeccanica Spa protocolli MIUR n. 4536 del 9 marzo 2016 e n. 9466 del 17 maggio 2016; inoltre, si aggiungano le note del 24 marzo 2016 MCI, prot. MIUR n. 6004 del 5 aprile 2016 e l'aggiornamento istruttorio del 16 giugno 2016 dell'Istituto convenzionato Banca Mediocredito Italiano S.p.a. - Intesa Sanpaolo, con le quali si dichiara con parere favorevole che nulla osta alle operazioni di subentro, per motivi societari industriali di rinnovamento, del gruppo Leonardo-Finmeccanica S.p.a. in sostituzione di Selex ES Spa e Alenia Aermacchi S.p.a. (dal 1° gennaio 2017, tale gruppo societario modificherà nuovamente la sua denominazione sociale in Leonardo S.p.a., così come indicato nella nota trasmessa da Leonardo Spa prot. n. 916 senza data e protocollata dal MIUR con note n. n. 16418 e 21409 del 29 agosto 2016);

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca FAR 2012 di cui al decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013 e Fondo FIRST 2012 di cui al decreto direttoriale n. 955 del 27 dicembre 2012;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca Artemis - EMC2, prot. n. 17018/2015, CRFIAT Scpa, Thales Alenia Space Spa, MBDA Italia S.p.a., Leonardo-Finmeccanica S.p.a. (ex Alenia Aermacchi S.p.a. e Selex ES S.p.a.), Università degli studi di Genova, Università studi L'Aquila, Politecnico di Torino e Cini-Consorzio InterUniv. Naz. Informatica, è ammesso all'intervento previsto dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo agevolazioni per la ricerca (FAR), in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito Comunitario o Internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale, ove compatibili con la normativa di riferimento, anche regolamentare e di prassi.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in Euro 999.315,84 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo FIRST 2012 di cui al decreto direttoriale n. 955 del 27 dicembre 2012; mentre per il Credito agevolato il finanziamento ammonta ad € 1.696.229,55 e graverà sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) 2012 di cui al decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4154

ALLEGATO *1*
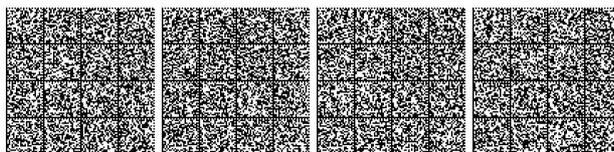
Scheda dettagliata progetto ammesso al finanziamento ARTEMIS - EMC2

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 17018

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 17018 del 13/08/2015

• Progetto di Ricerca

Titolo: **ARTEMIS / Progetto : EMC2**

Inizio: 01/04/2014

Durata Mesi: 36 mesi

• Ragione Sociale/Denominazione Azienda

CRFIAT Scpa	Orbassano (TO)	**CUP B88F14000350005**
THALES ALENIA S. I. Spa	Roma	**B88F14000370005**
Leonardo-FINMECCANICA Spa (ex Selex Es e Alenia A. Spa)	Roma	**B88F14000380005**
MBDA Italia Spa	Roma	**B88F14000360005**
POLITECNICO di TORINO	Torino	**E12I14001790005**
Università Studi di GENOVA	Genova	**D32I14001030005**
Università Studi dell'AQUILA	L'Aquila	**E12I14001780005**
Consorzio InterUniv.Naz.Informatica-CINI	Roma	**F42I14000170005**

• Costo Totale ammesso	Euro **3.885.839,00**
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro 3.650.402,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro 235.437,00
al netto di recuperi pari a	Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	3.650.402,00	235.437,00	**3.885.839,00**
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	3.650.402,00	235.437,00	**3.885.839,00**

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

Grandi Imprese : CRFIAT Scpa, THALES ALENIA SPACE I. Spa, MBDA ITALIA Spa e Leonardo-FINMECCANICA Spa (ex ALENIA AERMACCHI Spa e SELEX ES Spa).

-Attività di Ricerca Industriale **35% dei costi ammissibili – 16,7% Finanziamento Comunitario = 18,3%**

-Attività di Sviluppo Sperim. **25% dei costi ammissibili – 16,7% Finanziamento Comunitario = 8,3%**

Università, Enti Pubb. e Organismi Ricerca

-Attività di Ricerca Industriale 65% dei costi ammissibili – 16,7% Finanziamento Comunitario = 48,3%

- Attività di Sviluppo Sperimentale 40% dei costi ammissibili – 16,7% Finanziamento Comunitario = 23,3%

• Agevolazioni totali deliberate :

- Contributo nella Spesa fino a Euro 999.315,84

(Contributo nazionale netto dopo aver sottratto la quota parte Comunitaria del 16,7%)

- Credito Agevolato: fino a Euro 1.696.229,55

Grandi Imprese

- Attività di ricerca industriale 60 % dei costi ammissibili

- Attività di Sviluppo sperimentale 55 % dei costi ammissibili

Sezione D - Condizioni Specifiche

16A08937

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 settembre 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario «Quartet» dell'impresa Belchim Crop Protection NV/SA, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente «I livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio» e successivi regolamenti della commissione che modificano gli allegati del predetto regolamento relativamente alla fissazione, alla modifica o alla soppressione di un livello massimo di residuo o all'elenco dei prodotti ai quali i livelli massimi di residuo si applicano;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo «Alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006» e successivi regolamenti della commissione di modifica ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo «All'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE», in particolare l'art. 80;

Visto il parere espresso dalla Commissione europea della *Health & Consumers Directorate-General* nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle autorizzazioni provvisorie, di cui all'art. 8, comma 1, della direttiva 91/414/CEE e relativi provvedimenti nazionali di attuazione, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima e dei relativi provvedimenti nazionali di attuazione;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente, «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novernbre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10, recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», in particolare l'art. 8, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e il successivo regolamento di modifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica decreto 28 febbraio 2012, n. 55;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», per le parti ancora vigenti;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
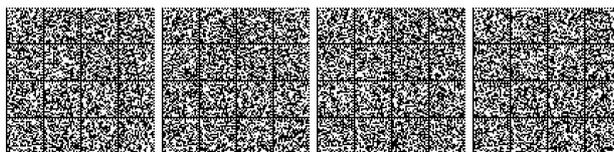
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Vista la domanda presentata in data 11 giugno 2011 dall'impresa Belchim Crop Protection NV/SA, con sede legale in Technologielaan 7 - 1840 Londerzeel (Belgio), ai fini dell'autorizzazione provvisoria del prodotto fitosanitario «Cerafyt» ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 194/95, contenente la sostanza attiva fosfonato disodico;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2013 della commissione del 30 agosto 2013 che approva la sostanza attiva fosfonato disodico, in conformità al citato regolamento (CE) n. 1107/2009 fino al 31 gennaio 2024, e che modifica l'Allegato B del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

Vista la valutazione del Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria (ICPS), per quanto concerne le condizioni di autorizzazioni del prodotto in questione;

Sentita la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari (CCPF), di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tramite consultazione per via telematica secondo la procedura «Coinvolgimento della CCPF nell'ambito delle valutazioni effettuate dagli istituti convenzionati» in data 22 aprile 2016;

Viste le note dell'ufficio del 21 aprile e 10 agosto 2016 con le quali è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* di autorizzazione e documentazione aggiuntiva concernente dati chimico-fisici e dati di stabilità da presentarsi entro 6 e 24 mesi dal presente decreto;

Vista la nota pervenuta in data 12 luglio e 19 agosto 2016 da cui risulta che la citata Impresa ha presentato la documentazione richiesta per il completamento dell'*iter* ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Quartet»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Quartet» fino al 31 gennaio 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosfonato disodico, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione dell'istanza in questione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2024, l'impresa Belchim Crop Protection NV/SA, con sede legale in Technologielaan 7 - 1840 Londerzeel (Belgio), è autorizzata ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato QUARTET, con la composizione e alle condizioni indicate nel fac-simile di etichetta allegato al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto fitosanitario è confezionato nelle taglie da litri 1-2-5-10.

Il prodotto fitosanitario è: formulato e confezionato nello stabilimento STI Solfotecnica Italiana Spa, in Cotignola (Ravenna), via E. Torricelli, 2; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento estero Chimac Sprl, in Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougree (Belgio).

Il prodotto fitosanitario è registrato al n. 15266.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile di etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 28 settembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

QUARTET®

Fungicida sistemico ad azione preventiva
per il controllo della *Plasmopara viticola* della VITE
CONCENTRATO SOLUBILE (SL)
Meccanismo d'azione FRAC 33

QUARTET - Registrazione Ministero della Salute n. ... del ...

Composizione:
Fosfonato di disodio puro g 36,5(=500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Belchim Crop Protection NV/SA
Technologielaan 7 - 1840 Londerzeel (Belgio)
Tel +32 (0)52 300906

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA
Via E. Torricelli, 2 – 48010 Cotignola (Ravenna)
CHIMAC SPRL
Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Belgio)

Distribuito da:
Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate 139 – 20151 Milano - Tel. 02 334441
Contenuto netto: L. 1-2-5-10 Partita n. .....

INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito
P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P501 Smaltire il prodotto/recipiente secondo le normative vigenti.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di incidente o di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

QUARTET è un fungicida sistemico ad azione preventiva, per il controllo di *Plasmopara viticola* sulla vite a partire dagli stadi pre-fiorali (2-4 foglie) della coltura. Intervenire preventivamente quando le condizioni ambientali sono favorevoli allo sviluppo della malattia. Il prodotto ha una veloce e facile penetrazione nella vegetazione e viene ridistribuito in tutta la pianta; ha un effetto diretto sul patogeno, oltre che una stimolazione del sistema di difesa naturale della pianta. Il principio attivo ha una modalità d'azione multi-sito che limita la comparsa della resistenza in campo.

Per evitare l'insorgenza di resistenze rispettare il numero di trattamenti indicato in tabella con questo prodotto o con altri con lo stesso meccanismo d'azione (MoA).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	Numero massimo di trattamenti per anno e intervallo tra i trattamenti
VITE	Peronospora (*Plasmopara viticola*)	3 l/ha	**6 trattamenti ad un intervallo di 7-8 giorni**
		2,5 l/ha (in miscela con fungicidi antiperonosporici)	**7 trattamenti ad un intervallo di 10-14 giorni**

Le dosi ad ettaro sono riferite a volume d'irrorazione di 1000 L/ha. In caso di impiego di irroratrici a basso o ultra-basso volume, adottare le dosi indicate per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE

Riempire il serbatoio per metà con acqua e iniziare l'agitazione. Aggiungere lentamente la quantità necessaria di QUARTET direttamente nel serbatoio. Mantenere l'agitazione e riempire il serbatoio fino al volume desiderato. Nel caso in cui sia previsto l'utilizzo in associazione con altri prodotti, QUARTET deve essere aggiunto per ultimo nel serbatoio.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare precauzionalmente un test di compatibilità fisico-chimica. Non miscelare con prodotti oleosi o a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® marchio registrato da una società del gruppo Syngenta

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 28 settembre 2016

16A08955

DECRETO 21 novembre 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario Adengo, a base delle sostanze attive Isoxaflutole e Thiencarbazone, sulla base del dossier di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 145/2014 della Commissione del 14 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva *Thiencarbazone* a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al 30 giugno 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione del 15 giugno 2016, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la data di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui *Isoxaflutole* fino al 31 luglio 2017;

Visto il decreto del 21 dicembre 2011, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 27 giugno 2016, con il quale è stato registrato al n. 14815 il prodotto fitosanitario denominato ADENGO, contenente le sostanze attive *Thiencarbazone e Isoxaflutole*, a nome dell'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, via Certosa 130;

Vista l'istanza presentata in data 24 dicembre 2014 dall'impresa medesima diretta ad ottenere la ri-registrazione del prodotto fitosanitario in questione, sulla base del dossier 102000021753, conforme ai requisiti di cui all'allegato III nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Vista la nota dell'Ufficio in data 21 ottobre 2016 con la quale è stata richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter*;

Vista la nota pervenuta in data 7 novembre 2016 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 giugno 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva *Thiencarbazone*, il prodotto fitosanitario in questione, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base dei dossier conformi ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

È ri-registrato fino al 30 giugno 2024 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva *Thiencarbazon*e, il prodotto fitosanitario ADENGO, registrato al n. 14815 in data 21 dicembre 2011, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 27 giugno 2016, a nome dell'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede in Milano - Viale Certosa 130, con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nella tabella e nell'etichetta allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 21 novembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario **ADENGO** a base della sostanza attiva **Thiencarbazone e Isoxaflutole** ri-registrato sulla base del dossier **102000021753** di All. III fino **al 30 giugno 2024,** ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 145/2014 della Commissione del 14 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva Thiencarbazone a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare**
1.	14815	ADENGO	21/12/2011	Bayer CropScience Srl	attenzione H361d- H410 EUH401-EUH208 P102-P201- P270-P273-P280-P308+P313-P391-P405-501

s.a. Thiencarbazone FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi 21 NOV. 2016
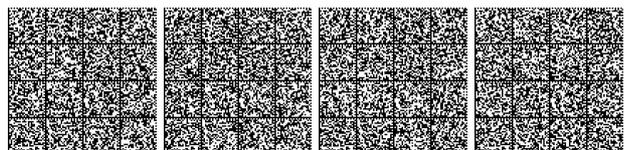
ADENGO®

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce del mais

Sospensione concentrata (SC)

Meccanismo d'azione: Gruppi F2 e B (HRAC)

ADENGO®

Composizione:
Isoxaflutole puro 4 % (50 g/L)
Thiencarbazone-methyl puro 1,6 % (20 g/L)
Cyprosulfamide (antidoto agronomico) puro 2,6 % (33 g/L)
Coformulanti quanto basta a 100 g

Indicazioni di pericolo
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208 Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P201 Procurarsi le istruzioni prima dell'uso.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

ATTENZIONE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Registrazione n° 14815 del 21/12/2011 del Ministero della Salute

Officine di produzione e confezionamento:
Bayer S.A.S. – Villefranche – Francia
Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst - Francoforte – Germania
Bayer S.A.S. – Marle sur Serre – Francia
Bayer CropScience LP – Kansas City – USA
Arysta Lifesciences S.A.S. – Nogueres – Francia
Phyteurop S.A. – Montreuil-Bellay – Francia
SBM Formulation S.A. – Beziers – Francia
Imperial Chemical Logistics GmbH – Wolfenbüttel – Germania
Schirm GmbH – Schönebeck (Elbe) – Germania
Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG - Stade - Germania

Contenuto netto: 1- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 10 - 20 L
PARTITA N.

Prescrizioni supplementari
Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte. Utilizzare indumenti da lavoro e guanti adatti durante le operazioni di miscelazione/carico e applicazione del prodotto e quando si viene a contatto con le superfici contaminate. Non rientrare nelle aree trattate prima che siano trascorse 24 ore. Per proteggere gli organismi acquatici, non applicare in aree con pendenza maggiori del 2%. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 15 metri da vegetazione naturale utilizzando contemporaneamente misure di riduzione della deriva del 50% (oppure una fascia di rispetto di 5 m in combinazione con misure di riduzione della deriva del 90%). In alternativa utilizzare metodi che consentano di ridurre la deriva complessiva del 96%. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce attivo su infestanti in fase di germinazione per assorbimento radicale e attraverso l'ipocotile; il prodotto è efficace per assorbimento fogliare e radicale anche su infestanti da poco emerse. Isoxaflutole agisce inibendo indirettamente la biosintesi dei carotenoidi, thiencarbazone-methyl agisce inibendo l'enzima acetolattato sintasi; il prodotto è attivo su infestanti dicotiledoni e graminacee.
La sua persistenza di azione, della durata di 40 - 50 giorni, è sufficiente a garantire la protezione della coltura durante tutto il periodo di sensibilità alla competizione della flora infestante.

Piante infestanti sensibili

Dicotiledoni

Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus lividus* (Amaranto livido), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Atriplex patula* (Atriplice aperta), *Bidens tripartita* (Forbicina), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinello), *Chenopodium polyspermum* (Farinello polisporo), *Datura stramonium* (Stramonio), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Galium aparine* (Attaccamano), *Helianthus tuberosus* (Topinambour), *Heliotropium europaeum* (Eliotropio), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum convolvolus* (Convolvolo nero), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Senecio vulgaris* (Erba calderina), *Sicyos angulatus* (Zucchino selvatico), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus asper* (Crespino spinoso), *Stellaria media* (Centocchio), *Xanthium italicum* (Lappola), *Veronica persica* (Veronica querciola).

Graminacee

Alopecurus myosuroides (Erba codina), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Poa annua* (Fienarola annuale), *Setaria viridis* (Panico selvatico), *Setaria glauca* (Panicastrella scura), *Sorghum halepense* da seme (Sorghetta da seme).

Juncacee

Juncus bufonius (Giunco delle botte).

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 21 NOV. 2016

Epoca di impiego	Dosi	Volume di Irrorazione	Numero di trattamenti per anno	Note
Pre-emergenza Post-emergenza precoce fino alla terza foglia del mais	1,5 – 2,0 L/ha	200 - 400 L/ha	1	Impiegare la dose più alta in caso di presenza di: - infestanti graminacee, *Polygonum aviculare*, *Polygonum convolvolus* - *Datura stramonium* (in pre-emergenza) - *Helianthus tuberosus* e *Xanthium italicum* (in post-emergenza) Su terreni limosi o limoso-sabbiosi impiegare la dose più bassa.

Preparazione della poltiglia: agitare il prodotto prima dell'uso. Versare la dose di prodotto necessaria nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà, mantenendo l'agitatore in movimento. Se l'irroratrice è dotata di premiscelatore, versare il prodotto nel premiscelatore all'inizio del riempimento. Portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali soste. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Se la sospensione resta a riposo per più di un'ora, si raccomanda di agitarla per almeno 10 minuti prima di iniziare il trattamento.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- In pre-emergenza delle infestanti, nei terreni torbosi il prodotto ha efficacia ridotta.
- In caso d'assenza di pioggia dopo il trattamento di pre-emergenza, il prodotto ha efficacia ridotta.
- In caso di necessità di sostituzione della coltura di mais, le colture sostitutive possibili sono il mais, senza tempi di attesa e senza lavorazione, il loietto ed il girasole dopo un mese dal trattamento, previa aratura del terreno a una profondità di almeno 30 centimetri. E' necessaria l'aratura prima della coltivazione successiva di cavolo, colza, bietola, patata e pomodoro.
- Non impiegare Adengo su mais trattato alla semina con l'insetticida geodisinfestante Chlorpyrifos.
- Non impiegare Adengo in post emergenza precoce in miscela con insetticidi fogliari fosforganici o carbammati. Il trattamento fogliare con insetticidi fosforganici o carbammati può essere fatto, ma deve essere distanziato di almeno 7 giorni dal trattamento con Adengo.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare ADENGO con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione le variazioni di sensibilità delle malerbe al prodotto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non impiegare il prodotto su mais da pop corn, mais dolce e mais da seme.
Evitare la deriva su colture adiacenti, utilizzando preferibilmente ugelli antideriva. Si raccomanda pertanto di lavare accuratamente le attrezzature (botti, filtri, pompe e ugelli) prima di utilizzarle su altre colture, operando come segue:
svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa, barra ed ugelli con acqua pulita e svuotare nuovamente; riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 L/hL di acqua. Risciacquare interamente pompa, barra ed ugelli mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; quindi svuotare ancora. Ripetere il lavaggio con ammoniaca come appena descritto; rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

Attenzione

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

® Marchio registrato Gruppo Bayer

www.cropscience.bayer.it
11.11.16

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 21 NOV. 2016

16A08954
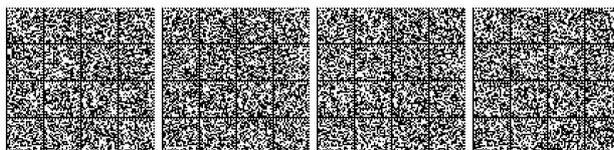
DECRETO 30 novembre 2016.

Conferma della registrazione del prodotto fitosanitario «Scomrid» reg. n. 15061, a base della sostanza attiva Imazalil, sulla base del dossier Scomrid Aereosol di Allegato III, in seguito all'approvazione della sostanza attiva Imazalil a norma del regolamento 705/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto ríguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione del 20 luglio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva Imazalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto del 17 gennaio 2012, modificato successivamente con decreto del 24 febbraio 2012, con il quale è stato registrato al n. 15061 il prodotto fitosanitario denominato Scomrid, contenente la sostanza attiva Imazalil, a nome dell'Impresa Certis Europe B.V., con sede in Safariweg, 55 - 3605 MA Maarssen - Olanda;

Vista l'istanza presentata in data 27 dicembre 2013 dall'impresa medesima diretta ad ottenere la conferma dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, sulla base del dossier Scomrid Aereosol, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo, svolta dall'Università di Piacenza, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 dicembre 2021, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 giugno 2016 con la quale è stata richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter*;

Vista la nota pervenuta in data 7 luglio 2016 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di rinnovare fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Imazalil, il prodotto fitosanitario in questione, alle condizioni definite dal Regolamento 705/2011 Commissione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012.

Decreta:

È confermata la registrazione, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza del rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva Imazalil, il prodotto fitosanitario SCOMRID registrato al n. 15061 del 17 gennaio 2012, modificato successivamente con decreto del 24 febbraio 2012, a nome dell'impresa Certis Europe B.V., con sede in Safariweg, 55 - 3605 MA Maarssen - Olanda, con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a ri-etichettare il prodotto fitosanitario munito dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO
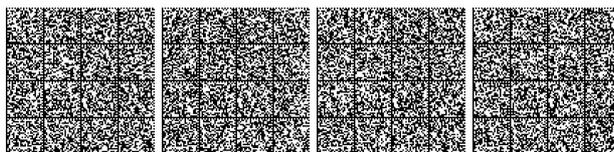
ALLEGATO

Conferma della registrazione del prodotto fitosanitario SCOMRID, a base della sostanza attiva *Imazalil*, sulla base del dossier Scomrid Aereosol di Allegato III, in seguito al rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa, in attuazione del Regolamento 705/2011.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	15061	SCOMRID	17/01/2012	Certis Europe B.V.	H222-H229-H319-H351-H411-EUH401 P210-P251-(P403+P235)-(P410+P412)-P280-(P305+P351+P338)-(P337+P313)-P501

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 NOV. 2016

SCOMRID

Fungicida aerosol per la lotta della Botrite su pomodoro in serra

Fungicida sistemico con attività curativa e preventiva - G1: DMI (SBI class1)

SCOMRID- COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Imazalil puro g 2 (20 g/Kg)

Coformulanti q. b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Aerosol estremamente infiammabile (H222);
Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato (H229);
Provoca grave irritazione oculare (H319);
Sospetto di provocare il cancro (H351); Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H411); Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate—Non fumare (P210); Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso (P251); Conservare in luogo fresco e ben ventilato (P403+P235); Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F (P410+P412); Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso (P280); IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338); Se l'irritazione persiste, consultare un medico (P337+P313); Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale (P501).

Titolare della Registrazione

Certis Europe B.V. Safariweg, 55 – 3605 MA Maarssen - Olanda. Tel +3902 9609983

Officina di Produzione

Volcke Aerosol Company nv/sa – Industrielaan 15, B-8520 Kuurne (Belgio)

Autorizzazione Ministero della Salute n. 15061 del 17/01/2012

Contenuto netto: 300 ml **PARTITA N.:**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

Scomrid può essere dannoso per gli artropodi utili utilizzati nei piani di lotta integrata. Consultare il proprio fornitore di artropodi utili per il loro impiego in serra.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di disturbi o sintomi di qualsiasi genere, evitare altre esposizioni. Trattare sintomaticamente.In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrandogli l'etichetta).

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 112

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche

SCOMRID e' un fungicida sistemico con attività preventiva e curativa, formulato sottoforma di aerosol, per la lotta alla botrite (*Botrytis cinerea*) del fusto del pomodoro in serra.

Dosi - Epoche - Modalità di impiego

Pomodoro in serra: Impiegare SCOMRID ai primi sintomi (tacche brune su fusto) della malattia vaporizzandolo per 0.5 - 1 secondo ad una distanza di 10-15 cm. Un impiego troppo prolungato o troppo ravvicinato può causare fitotossicita' sottoforma di necrosi. Non toccare il fusto della pianta dopo l'applicazione e non impiegare SCOMRID su frutti, foglie e giovani piante con fusto non ancora lignificato per evitare ustioni. Effettuare massimo 2 applicazioni per pianta con un intervallo minimo di 14 giorni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

SCOMRID e' un prodotto pronto all'uso, pertanto non necessita di diluizione alcuna.

CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura inferiore ai 35°C.

COMPATIBILITA': Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITA' : Da un corretto impiego del prodotto non si sono riscontrati segni di fitotossicità.
Evitare comunque che il prodotto venga a contatto con le parti non lignificate della pianta.

GESTIONE DELLE RESISTENZE: Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza non effettuare più di due applicazioni per pianta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Nessuno.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 NOV. 2016

SCOMRID

Fungicida aerosol per la lotta della Botrite su pomodoro in serra
Fungicida sistemico con attività curativa e preventiva - G1: DMI (SBI class1)

SCOMRID- COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Imazalil puro g 2 (20 g/Kg)
Coformulanti q. b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
Aerosol estremamente infiammabile (H222);
Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato (H229);
Provoca grave irritazione oculare (H319);
Sospetto di provocare il cancro (H351);
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H411);
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

PERICOLO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate—Non fumare (P210); Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso (P251); Conservare in luogo fresco e ben ventilato (P403+P235); Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F (P410+P412); Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso (P280); IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338); Se l'irritazione persiste, consultare un medico (P337+P313); Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale (P501).

Titolare della Registrazione
Certis Europe B.V. Safariweg, 55 – 3605 MA Maarssen - Olanda. Tel +3902 9609983
Officina di Produzione
Volcke Aerosol Company nv/sa – Industrielaan 15, B-8520 Kuurne (Belgio)
Autorizzazione Ministero della Salute n. 15061 del 17/01/2012
Contenuto netto: 300 ml **PARTITA N.:**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Scomrid può essere dannoso per gli artropodi utili utilizzati nei piani di lotta integrata. Consultare il proprio fornitore di artropodi utili per il loro impiego in serra.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di disturbi o sintomi di qualsiasi genere, evitare altre esposizioni. Trattare sintomaticamente.In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrandogli l'etichetta).
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 112

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 NOV. 2016

16A08938
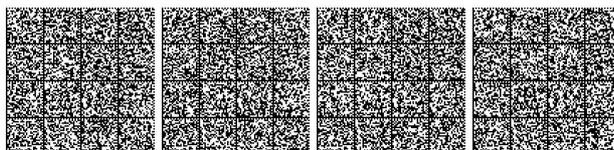
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 novembre 2016.

Scioglimento della «SO.GES.A. - Società Gestioni Aziendali società cooperativa», in Ginosa e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SO.GES.A. - Società gestioni aziendali società cooperativa» con sede in Ginosa (TA), (codice fiscale n. 02769570736), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Virginia D'Angiulli, nata a Taranto il 15 settembre 1960 (codice fiscale DNGVGN-60P55L049B), ed ivi domiciliata in via Carlo Sforza n. 4/4.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A08940

DECRETO 28 novembre 2016.

Scioglimento della «Albatros - società cooperativa», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di essere concorde all'adozione del provvedimento in questione, rinunciando al periodo per le controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Albatros - Società cooperativa» con sede in Taranto, (codice fiscale n. 00084800739), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Maria Rosa Chiechi, nata a Gioia del Colle (BA) l'8 settembre 1959 (codice fiscale CHCMRS59P48E038A), domiciliata in Taranto, Via Calamandrei n. 9.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A08941

DECRETO 28 novembre 2016.

Scioglimento della «Le Allodole - società cooperativa sociale», in Rutigliano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Allodole - Società cooperativa sociale» con sede in Rutigliano (BA), (codice fiscale n. 07112950725), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.
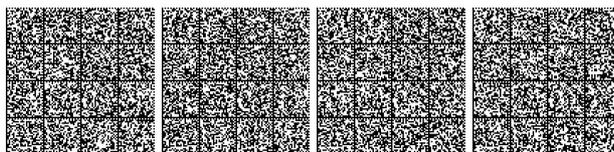
Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Vito Menolascina, nato a Bari il 2 settembre 1969 (codice fiscale MNLVTI69P02A662G), e ivi domiciliato in Piazza Umberto I n. 30.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A08942

DECRETO 28 novembre 2016.

Scioglimento della «Cooperativa Sociale Punto Azzurro soc. coop. a r.l.», in Margherita di Savoia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Punto Azzurro Soc. coop. a r.l. con sede in Margherita di Savoia (Foggia), (codice fiscale 02246890715), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Corrado Di Florio nato a Tortolì (OG) l'8 agosto 1959 (codice fiscale DFLMSM59M08A355G), domiciliato in Bari, Via Abate Gimma, 3-*bis*.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A08943

DECRETO 28 novembre 2016.

Scioglimento della «Tesori di Puglia società cooperativa consortile», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tesori di Puglia società cooperativa consortile» con sede in Bari, (codice fiscale 06450770729), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vito Barile nato a Bari il 15 giugno 1970 (codice fiscale BRLVTI70H15A662I), ed ivi domiciliato in via Guido Dorso n. 30.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A08944

DECRETO 6 dicembre 2016.

Riparto contributi alle emittenti televisive locali previsti dalla legge n. 448/1998 per l'anno 2015 - Piano gestionale 1.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 145, comma 18;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni», di seguito denominato regolamento;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 1, comma 213;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, commi 1244 e 1247;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 2, comma 296;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,ed in particolare l'art. 1, comma 61;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011-2013»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare l'art. 1, comma 297;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 9 ottobre 2015, concernente il bando di concorso per l'attribuzione di contributi per l'anno 2015 alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98 approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del regolamento si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;

Considerato che ai sensi del menzionato art. 1, comma 4, del regolamento ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino d'utenza televisiva nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;

Visto lo stanziamento di competenza di bilancio per l'esercizio 2015 sul capitolo 3121 - piano gestionale 1 - di € 22.818.194,00;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1247, della citata legge n. 296/2006 dell'ammontare globale dei contributi stanziati (€ 22.818.194,00) il quindici per cento (€ 3.422.729,10) è destinato alle emittenti radiofoniche locali e che pertanto la somma da ripartire alle emittenti televisive locali per l'anno 2015 è di € 19.395.464,90;

Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 2015, registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 28 dicembre 2015, con il visto numero 2538, con cui è stata impegnata sul capitolo 3121, piano gestionale 1, per l'esercizio finanziario 2015, la somma di € 19.395.464,90 a favore dell'emittenza televisiva locale;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di € 19.395.464,90, previsto per l'anno 2015 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del più volte menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Indice di fatturato x indice pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA)

Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino: $19.395.464{,}90 \times \dfrac{IcAi}{\sum_{i=1}^{21} IcA_i}$

Visto l'art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013 concernente gli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero, nell'ambito della sezione Amministrazione trasparente, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, cui verrà data esecuzione successivamente al riparto per emittente nell'ambito della regione;

Visto che l'ultima graduatoria regionale da parte dei Co.re.com. è stata inoltrata al Ministero il 5 dicembre 2016 e che pertanto è possibile procedere soltanto adesso al riparto della somma stanziata a livello nazionale su base regionale ed all'interno della regione tra le emittenti televisive;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente il trasferimento delle funzioni dal Ministero delle comunicazioni al Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 maggio 2014, recante «Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato On. le Antonello Giacomelli», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2014;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di € 19.395.464,90 per l'anno 2015 - piano gestionale 1 - derivante dall'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall'art. 45, comma 3, della legge n. 448/1998, dall'art. 27, comma 10 della legge n. 488/1999, dall'art. 145, comma 18 della legge n. 388/2000, dall'art. 52, comma 18 della legge n. 448/2001, dall'art. 80, comma 35 della legge n. 289/2002, dall'art. 4, comma 5 della legge n. 350/2003, dall'art. 1, comma 213 della legge n. 311/2004, dall'art. 2, comma 296 della legge n. 244/2007, dall'art. 1, comma 61 della legge n. 220/2010, dall'art. 1, comma 297 della legge n. 228 del 2012, dall'art. 1, comma 262 della legge n. 147 del 2013, dall'art. 1, comma 194 della legge n. 190 del 2014 è ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

REGIONI	CONTRIBUTO REGIONALE
ABRUZZO	€ 341.268,14
BASILICATA	€ 100.432,42
BOLZANO	€ 85.211,91
CALABRIA	€ 517.441,09
CAMPANIA	€ 1.722.861,15
EMILIA ROMAGNA	€ 1.120.135,49
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 414.490,15
LAZIO	€ 1.001.969,31
LIGURIA	€ 539.065,43
LOMBARDIA	€ 2.159.803,49
MARCHE	€ 208.951,04
MOLISE	€ 129.928,71
PIEMONTE	€ 1.130.702,77
PUGLIA	€ 2.654.066,24
SARDEGNA	€ 546.785,27
SICILIA	€ 1.870.425,62
TOSCANA	€ 962.877,87
TRENTO	€ 169.034,32
UMBRIA	€ 361.745,74
VALLE D'AOSTA	€ 10.888,14
VENETO	€ 3.347.380,60
TOTALE	**€ 19.395.464,90**

2. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2016

p. *Il Ministro dello sviluppo economico*
Il Sottosegretario di Stato
GIACOMELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 2903

16A08957

DECRETO 6 dicembre 2016.

Riparto contributi alle emittenti televisive locali previsti dalla legge n. 448/1998 per l'anno 2015 - Piano gestionale 6.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 145, comma 18;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: «regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito denominato regolamento;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 1, comma 213;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, commi 1244 e 1247;

Vista le legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 2, comma 296;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 1 comma 61;

Vista la legge n. 13 dicembre 2010, n. 221, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011-2013»;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato ed in particolare l'art. 1 comma 297;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 9 ottobre 2015, concernente il bando di concorso per l'attribuzione di contributi per l'anno 2015 alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art 1 del citato decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98 approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del regolamento si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;

Considerato che ai sensi del menzionato art. 1, comma 4, del regolamento ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino d'utenza televisiva nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. *a)*, del ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;

Visto lo stanziamento di competenza di bilancio per l'esercizio 2015 sul capitolo 3121 - piano gestionale 6 - di € 20.000.000,00;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1247, della citata legge 296/2006 dell'ammontare globale dei contributi stanziati (€ 20.000.000,00) il quindici per cento (€ 3.000.000,00) è destinato alle emittenti radiofoniche locali e che pertanto la somma da ripartire alle emittenti televisive locali per l'anno 2015 è di € 17.000.000,00;

Visto il decreto direttoriale del 15 dicembre 2015, registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 28 dicembre 2015 con il visto numero 2539, cui è stata impegnata sul capitolo 3121, piano gestionale 6, per l'esercizio finanziario 2015, la somma di € 17.000.000,00 a favore dell'emittenza televisiva locale;

Considerato che, al fine di ripartire la somma di € 17.000.000,00, previsto per l'anno 2015 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del più volte menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Indice di fatturato x indice pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA).

Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino: $17.000.000,00 \times \frac{IcAi}{\sum_{i=1}^{21} IcA_i}$

Visto l'art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013 concernente gli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero, nell'ambito della sezione Amministrazione trasparente, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, cui verrà data esecuzione successivamente al riparto per emittente nell'ambito della regione;

Visto che l'ultima graduatoria regionale da parte dei Co.re.com. è stata inoltrata al Ministero il 5 dicembre 2016 e che pertanto è possibile procedere soltanto adesso al riparto della somma stanziata a livello nazionale su base regionale ed all'interno della regione tra le emittenti televisive;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con legge 14 luglio 2008 n. 121, concernente il trasferimento delle funzioni dal Ministero delle Comunicazioni al Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 maggio 2014, recante «Delega di attribuzioni al sottosegretario di Stato on.le Antonello Giacomelli», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2014;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di € 17.000.000,00 per l'anno 2015 - piano gestionale 6 - derivante dall'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall'art. 45, comma 3, della legge n. 448/98, dall'art. 27, comma 10 della legge n. 488/1999, dall'art. 145, comma 18 della legge n. 388/2000, dall'art. 52, comma 18 della legge n. 448/2001, dall'art. 80, comma 35 della legge n. 289/2002, dall'art. 4, comma 5 della legge n. 350/2003, dall'art. 1, comma 213 della legge n. 311/2004, dall'art. 2, comma 296 della legge n. 244/2007, dall'art. 1, comma 61 della legge n. 220/2010, dall'art. 1, comma 297 della legge 228 del 2012, dall'art. 1, comma 262 della legge n. 147 del 2013, dall'art. 1, comma 194 della legge n. 190 del 2014 è ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni	Contributo regionale
Abruzzo	€ 299.119,32
Basilicata	€ 88.028,38
Bolzano	€ 74.687,69
Calabria	€ 453.533,78
Campania	€ 1.510.076,70
Emilia Romagna	€ 981.791,54
Friuli Venezia Giulia	€ 363.297,95
Lazio	€ 878.219,65
Liguria	€ 472.487,38
Lombardia	€ 1.893.053,84
Marche	€ 183.144,24
Molise	€ 113.881,68
Piemonte	€ 991.053,69
Puglia	€ 2.326.271,95
Sardegna	€ 479.253,76
Sicilia	€ 1.639.416,00
Toscana	€ 843.956,25
Trento	€ 148.157,49
Umbria	€ 317.067,81
Valle D'Aosta	€ 9.543,38
Veneto	€ 2.933.957,52
Totale	€ 17.000.000,00

2. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2016

p. *Il Ministro dello sviluppo economico*
Il Sottosegretario di Stato
GIACOMELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 2904

16A08958

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 dicembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. (Ordinanza n. 427).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016 n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, nonché del 29 novembre 2016, n. 418, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 5, del sopra citato decreto-legge n. 205/2016, che prevede la possibilità di autorizzare la proroga, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, dei rapporti di lavoro a tempo determinato, nonché dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche in essere presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attività di emergenza;

Ravvisata la necessità di provvedere, in attuazione del citato art. 4, comma 5, ad autorizzare la proroga dei contratti di lavoro sopra menzionati in essere, alla data dell'11 novembre 2016, presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che ne abbiano fatto espressa e motivata richiesta;

Vista la nota dell'Ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2016;

Viste le note del Ministero della salute del 22 e 23 novembre 2016;

Vista la nota della Regione Abruzzo del 17 novembre 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 febbraio 2016 con cui, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 33/2013 e della legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni, è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri 2016-2018, di cui il Piano triennale per la trasparenza e integrità 2016-2018 costituisce parte integrante;

Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile

1. Al fine di garantire il mantenimento della piena operatività del Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 205/2016 citato in premessa, il medesimo è autorizzato a prorogare, in deroga alla normativa vigente, e fino alla scadenza dello stato di emergenza in rassegna, i contratti di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche relativi al personale direttamente impegnato nella gestione delle attività conseguenti agli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, sorti o stipulati ai sensi degli articoli 48, comma 2, e 50, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, in essere alla data dell'11 novembre 2016, nonché gli incarichi conferiti, fino al 31 dicembre 2016, a consulenti ed esperti ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Per le medesime finalità, ed alle medesime condizioni, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:

- ai contratti a tempo determinato, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni UE, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed ai contratti di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche sorti e stipulati rispettivamente con gli Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana, dell'Umbria e delle Marche e dell'Abruzzo e del Molise ai sensi dell'art. 15-*octies* del decreto legislativo. n. 502 del 1992 e dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale direttamente impegnato nella gestione delle attività conseguenti agli eventi sismici di cui alla presente ordinanza;

- ai contratti a tempo determinato stipulati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge regionale n. 53 del 14 novembre 2012, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni UE, per il personale direttamente impegnato nella gestione delle attività conseguenti agli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, anche in deroga ai vincoli di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Alle iniziative di cui alla presente ordinanza le amministrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono a valere sulle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, nei limiti specificati nelle note richiamate in premessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e rispettivamente nella misura di € 188.841,00 per il comma 1, di € 7.921.152,00 per il comma 2 primo alinea, e di € 612.546,00 per il comma 2, secondo alinea.

Art. 2.

Disposizioni in materia di adempimenti in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 e della legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno della struttura dipartimentale in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, i termini previsti, in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 e della legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni per gli adempimenti di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 e al Piano triennale per la trasparenza e integrità 2016-2018 in scadenza durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato il 25 agosto 2016, sono rinviati, per il Dipartimento della protezione civile, al trentesimo giorno successivo al termine del medesimo stato di emergenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A08956

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 30 novembre 2016.

Rettifica delle Linee guida n. 4/2016 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». (Delibera n. 1097).

IL PRESIDENTE

comunica che l'Ufficio ha segnalato la presenza di un refuso nel testo delle Linee guida n. 4/2016 e precisamente nel riquadro posto alla fine del paragrafo 4.1 ove compare il rinvio «nei paragrafi 1.1.6», che in vero deve intendersi «nei paragrafi 4.1.6».

Nel riquadro posto alla fine del paragrafo 4.1, l'espressione «nei paragrafi 1.1.6» è sostituita con «nei paragrafi 4.1.6».

Approvata dal Consiglio nella seduta del 30 novembre 2016.

Roma, 30 novembre 2016

Il Presidente: CANTONE

16A08960

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 agosto 2016.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 - Riprogrammazione del Programma attuativo regionale della Regione Marche.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 16, connma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dall'art. 1, commi 117, lettere *a)* e *b)* e 468, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), con il quale sono complessivamente rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario per il periodo 2012-2014 e quelli a decorrere dall'anno 2015, successivamente declinati con l'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni (CSR) nella seduta del 26 febbraio 2015, imputando alla Regione Marche l'importo di 47,00 euro per l'anno 2014 e 32,760 milioni di euro per il 2015;

Visti l'art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale, nel ripartire tra le Regioni a statuto ordinario l'ammontare totale del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2014 in termini di saldo netto da finanziare (pari a complessivi 560 milioni di euro), imputa alla Regione Marche un importo di 16,794 milioni di euro e il successivo -decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2014, di attuazione della citata norma;

Visto l'art. 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, il quale stabilisce gli importi del complessivo contributo alla finanza pubblica che le Regioni a statuto ordinario devono assicurare per l'anno 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di auto-coordinamento dalle Regioni medesime in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (CSR);

Considerato che, in applicazione del citato art. 46, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014, l'Intesa sancita in sede di CSR del 26 febbraio 2015 prevede di imputare, in riduzione, al FSC della Regione Marche la quota di 6,249 milioni di euro, per l'anno 2014, e la quota di 23,400 milioni di euro, per l'anno 2015, a carico della programmazione FSC 2007-2013;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la propria delibera n. 174/2006, con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera n. 166/2007 relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS (ora *FSC)* per il periodo 2007-2013 che quantificava in 240,609 milioni di euro le risorse FSC attribuite alla Regione Marche;

Vista la propria delibera n. 11/2009, concernente la presa d'atto del PAR FSC 2007-2013 relativo alla Regione Marche, per il valore complessivo di 225,486 milioni di euro a carico delle risorse FSC come rideterminato dalla delibera di questo Comitato n. 1/2009;

Vista la successiva delibera n. 1/2011, con le quali, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, è stata aggiornata la dotazione del FSC per il periodo di programmazione 2007-2013, con conseguente rideterminazione anche dell'assegnazione relativa ai Programmi attuativi regionali (PAR);

Vista la propria delibera n. 108/2012 concernente la presa d'atto del PAR FSC 2007-2013 relativo alla Regione Marche nel valore rideterminato di 202,775 milioni di euro a carico delle risorse FSC;

Vista la propria delibera n. 41/2012 concernente fra l'altro le modalità di programmazione delle risorse FSC 2007-2013 e in particolare il punto 2.1 che prevede che siano sottoposte all'esame di questo Comitato, per la relativa presa d'atto, le proposte di riprogrammazione che determinino, all'interno dei programmi, scostamenti finanziari superiori al 20 per cento del valore delle risorse FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero per ciascun asse/priorità di riferimento;

Vista la propria delibera n. 21/2014 che al punto 6.1 stabilisce la data del 31 dicembre 2015 quale termine per l'assunzione di Obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) a valere sulle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione FSC 2007-2013;

Vista la nota n. 2591 del 25 luglio 2016 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità politica per la coesione territoriale, e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPC), concernente la proposta di aggiornamento finanziario e programmatico del PAR FSC 2007-2013 della Regione Marche, deliberata dalla regione stessa con DGR n. 988/2015 e n. 1113/2015 e approvata in data 15 gennaio 2016 dal Comitato di sorveglianza del programma, ai sensi del punto 7.3 della delibera n. 166/2007;

Considerato in particolare che la citata proposta prevede in primo luogo di aggiornare la consistenza finanziaria del PAR-FSC della Regione Marche di cui alla citata delibera di questo Comitato n. 108/2012, in applicazione delle disposizioni di legge che hanno previsto la riduzione delle risorse FSC per le esigenze di finanza pubblica sopra richiamate, nonché, in applicazione della DGR n. 1113/2015 per l'importo di euro 441,74, con una riduzione complessiva pari a 79,204 milioni di euro (di cui 1,062 milioni di euro posti a carico delle risorse FSC 2000-06 e 78,141 milioni di euro posti a carico delle risorse FSC 2007-13;

Considerato pertanto che il valore aggiornato delle risorse FSC 2007-2013 del PAR Marche è pari a 241,814 milioni di euro, di cui 117,180 milioni di euro di risorse FSC;

Considerato che la Regione Marche, nel deliberare l'aggiornamento finanziario e programmatico del proprio PAR con proprie successive delibere di giunta (DGR), ha disposto, tra l'altro, una diversa ripartizione delle risorse tra assi e linee di azione, che con la richiamata proposta, come illustrata nella menzionata nota informativa del DPC, viene sottoposta a questo Comitato per la relativa presa d'atto, con particolare riguardo agli scostamenti finanziari superiori al 20 per cento rispetto al valore originario delle risorse FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero per ciascun asse/priorità di riferimento, in applicazione del punto 2.1 della delibera n. 41/2012;

Tenuto conto che dalla documentazione istruttoria del DPC risulta che le riduzioni sono operate a carico di risorse derivanti da economie ovvero dall'annullamento di interventi in situazioni di criticità attuativa e che relativamente alle azioni cardine, per le quali la delibera di questo Comitato n. 166/2007 stabiliva di riservare almeno il 60 per cento delle risorse FSC programmate, la regione, in coerenza con tale criterio percentuale, mantiene una quota del 63%, essendo nella versione iniziale del programma ammontanti al 68%;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 3939-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal MEF e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità politica per la coesione territoriale;

Prende atto

delle riduzioni, per un valore complessivo di 79.204.247,74 euro, apportate per esigenze di finanza pubblica alle risorse PAR FSC 2007-2013 relative alla Regione Marche di cui alla delibera di questo Comitato n. 108/2012, in applicazione dei provvedimenti legislativi indicati nelle premesse;

della conseguente rideterminazione del valore complessivo delle risorse FSC 2007-2013 del PAR relativo alla Regione Marche in 124.633.445,82 euro, che vengono riprogrammate - con ripartizione per aree di policy e linee di azione - come rappresentato nella Tabella 1, che illustra sinteticamente la nuova ripartizione per aree di policy con i relativi valori finanziari.
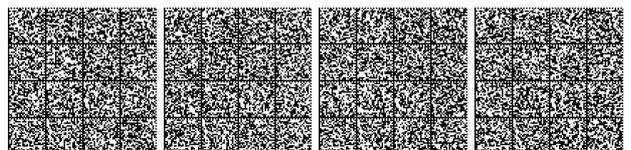
TABELLA 1 *(valori in euro)*

Indirizzo strategico	Risorse FSC	Riduzione della dotazione FSC per asse (in percentuale)	Altre risorse	Valore totale PAR
Costruire un'economia della conoscenza e incrementare la qualità del lavoro	4.640.280,21	-44,4%	6.125.581,08	10.765.861,29
Accrescere la competitività del sistema economico marchigiano	15.812.391,27	-51,6%	29.670.401,00	45.482.792,27
Perseguire la tutela e l'uso sostenibile delle risorse ambientali territoriali e paesaggistiche	7.282.187,06	-40,9%	4.637.265,90	11.919.452,96
Potenziare le infrastrutture per la mobilità e logistica	38.054.036,80	-46,9%	28.937.215,25	66.991.252,05
Valorizzare e promuovere il patrimonio, i beni e le attività culturali e la ruralità per lo sviluppo dell'attrattività del territorio e della qualità della vita	35.824.721,76	-15,9%	10.438.217,86	46.262.939,62
Qualificare i servizi socio sanitari e consolidare l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva	21.639.778,36	-35,7%	37.371.578,37	59.011.356,73
Assistenza tecnica	1.380.050,36	-10,1%	-	1.380.050,36
TOTALE	124.633.445,82	-38,5%	117.180.259,46	241.813.705,28

Stabilisce

1. Trasferimento delle risorse.

Le risorse del PAR-FSC di cui alla presente delibera sono trasferite alla Regione Marche secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione e utilizzate nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

2. Monitoraggio e pubblicità.

2.1 Gli interventi ricompresi nel programma saranno monitorati nell'ambito della Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC.

2.2 A cura del DPC e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi ricompresi nel programma, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio. Gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

2.3 Il CUP assegnato agli interventi ricompresi nel programma in esame va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

3. Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 10 agosto 2016

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 1° dicembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2997

16A08936

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo agli avvisi di comunicazione di notifica regolare V&A dei medicinali per uso umano «Levodropropizina FG», «Toselim» e «Levodropropizina Pharmeg».

Negli avvisi di comunicazione di notifica regolare V&A, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II - n. 133 del 10 novembre 2016, a pag. 49, al medicinale per uso umano «LEVODROPROPIZINA FG» (Inserzione n. TX16ADD10536), titolare A.I.C.: FG s.r.l., dove è scritto: «Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/110122 del 28/10/2016», leggasi: «Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/117095 del 17/11/2016»; al medicinale per uso umano «TOSELIM» (Inserzione n. TX16ADD10537), titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, dove è scritto: «Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/110119 del 28/10/2016», leggasi: «Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/117100 del 17/11/2016»; e infine, al medicinale per uso umano «LEVODROPROPIZINA PHARMEG» (Inserzione n. TX16ADD10538), titolare A.I.C.: PHARMEG s.r.l., dove è scritto: «Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/110097 del 28/10/2016», leggasi: «Numero e data della Comunicazione: AIFA/PPA/P/117106 del 17/11/2016».

16A08965

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto «Diga di Zolezzi ricadente nel Comune di Borzonasca - Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento degli scarichi alla piena millenaria».

Si determina:

1. L'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto «Diga di Zolezzi ricadente nel comune di Borzonasca (GE) - Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento degli scarichi alla piena millenaria» fatti salvi tutti i pareri, i nulla-osta e le approvazioni delle autorità competenti per la realizzazione delle opere, anche in ordine ai vincoli paesaggistici ed idrogeologici, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di cui all'art. 1.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare http://www.va.minambiente.it/it-IT/Procedure/Provvedimenti.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni, e al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

16A08931

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società ENI S.p.A. per l'esercizio della raffineria in Taranto.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC - MIN - 0000357 del 5 dicembre 2016, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. DVA-DEC-20l0-273 del 24 maggio 2010 e al DVA-DEC-2010-0000274 del 24 maggio 2010, come modificata dal decreto ministeriale n. 318 del 30 dicembre 2015 e s.m.i., rilasciata alla Società ENI S.p.a. (compresa la CTE ex Enipower S.p.a.), identificata dal codice fiscale 00484960588, con sede legale in piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma, per l'esercizio della raffineria sita nel comune di Taranto, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A08961

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società ENI S.p.A. per l'esercizio della raffineria in Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC - MIN - 0000349 del 5 dicembre 2016, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale DSA - DEC - 2009 - 01803 del 26 novembre 2009 e s.m.i., rilasciata alla società ENI S.p.A., identificata dal codice fiscale 00484960588, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma, per l'esercizio della raffineria ubicata nei comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone (PV).

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A08962

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Esso Italiana S.r.l. per l'esercizio della raffineria di Augusta, in Augusta e Melilli.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC - MIN - 0000358 del 5 dicembre 2016, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale DVA - DEC - 2011 - 0000519 del 16 settembre 2011, come da ultimo modificata dal decreto ministeriale n. 301 del 23 dicembre 2015, rilasciata alla società Esso Italiana S.r.l., identificata dal codice fiscale 00473410587, con sede legale in viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma, per l'esercizio della Raffineria di Augusta sita nei comuni di Augusta e Melilli (SR), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A08963

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Fiume Santo S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica in Porto Torres.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC - MIN - 0000350 del 5 dicembre 2016, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA - DEC - 2010 - 0000207 del 26 aprile 2010, alla società Fiume Santo S.p.A, identificata dal codice fiscale 13243051003, con sede legale in località Cabu Aspru - 07100 Sassari (SS), per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Porto Torres (SS), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A08964

Revoca dell'individuazione come associazione di protezione ambientale della «Associazione Mediterranea per la Natura», in Messina.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 2016 l'individuazione della «Associazione Mediterranea per la Natura» - in inglese «Mediterranean association for nature - M.A.N.» con sede legale a Messina, viale San Martino n. 429 isol. 11, è revocata.

16A08970

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto «Ricostruzione e potenziamento dell'elettrodotto in S.T. 150kv tipo misto (aereo e cavo interrato) denominato "Nazzano-Fiano" e conseguenti demolizioni di circa 5,3 km dell'esistente elettrodotto», presentato dalla società Terna Rete Italia S.p.a..

Si determina:

1. l'esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale dell'intervento relativo al progetto «Ricostruzione e potenziamento dell'elettrodotto in S.T. 150kV tipo misto (aereo e cavo interrato) denominato "Nazzano-Fiano" e conseguenti demolizioni di circa 5,3 km dell'esistente elettrodotto.» presentato dalla Società Terna Rete Italia S.p.a., fatti salvi i pareri, i nulla osta e le approvazioni delle autorità competenti per la realizzazione delle opere, anche in ordine a vincoli paesaggistici e a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di cui all'art. 1.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare http://www.va.minambiente.it/it-IT/Procedure/Provvedimenti.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni, e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08971

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 dicembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0596
Yen	122,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,027
Corona danese	7,4371
Lira Sterlina	0,839
Fiorino ungherese	314,02
Zloty polacco	4,453
Nuovo leu romeno	4,5073
Corona svedese	9,7445
Franco svizzero	1,0772
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9498
Kuna croata	7,5335
Rublo russo	64,8661
Lira turca	3,7269
Dollaro australiano	1,4174
Real brasiliano	3,5953
Dollaro canadese	1,3918
Yuan cinese	7,3225
Dollaro di Hong Kong	8,2211
Rupia indonesiana	14121,82
Shekel israeliano	4,0497
Rupia indiana	71,4485
Won sudcoreano	1237,73
Peso messicano	21,4472
Ringgit malese	4,675
Dollaro neozelandese	1,4793
Peso filippino	52,72
Dollaro di Singapore	1,5145
Baht tailandese	37,764
Rand sudafricano	14,5441

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08972
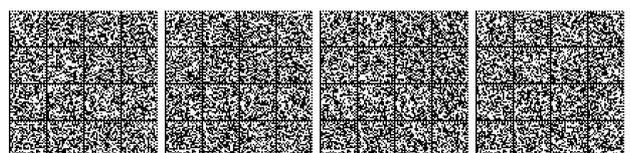
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 dicembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0610
Yen	122,2700
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,43700
Lira Sterlina	0,83488
Fiorino ungherese	314,31000
Zloty polacco	4,4442
Nuovo leu romeno	4,5045
Corona svedese	9,7180
Franco svizzero	1,0742
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9495
Kuna croata	7,5260
Rublo russo	64,5831
Lira turca	3,6953
Dollaro australiano	1,4155
Real brasiliano	3,5325
Dollaro canadese	1,3921
Yuan cinese	7,3233
Dollaro di Hong Kong	8,2303
Rupia indonesiana	14124,9500
Shekel israeliano	4,0420
Rupia indiana	71,6590
Won sudcoreano	1237,8800
Peso messicano	21,4788
Ringgit malese	4,7167
Dollaro neozelandese	1,4724
Peso filippino	52,8440
Dollaro di Singapore	1,5138
Baht tailandese	37,7720
Rand sudafricano	14,5220

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08973

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 dicembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0644
Yen	122,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,023
Corona danese	7,4359
Lira Sterlina	0,83963
Fiorino ungherese	314,89
Zloty polacco	4,4402
Nuovo leu romeno	4,5153
Corona svedese	9,7553
Franco svizzero	1,0747
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0223
Kuna croata	7,5405
Rublo russo	65,1386
Lira turca	3,7125
Dollaro australiano	1,4177
Real brasiliano	3,5242
Dollaro canadese	1,3961
Yuan cinese	7,3499
Dollaro di Hong Kong	8,2561
Rupia indonesiana	14143,75
Shekel israeliano	4,055
Rupia indiana	71,8245
Won sudcoreano	1241,1
Peso messicano	21,5666
Ringgit malese	4,7303
Dollaro neozelandese	1,4741
Peso filippino	52,918
Dollaro di Singapore	1,5157
Baht tailandese	37,882
Rand sudafricano	14,5508

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08974
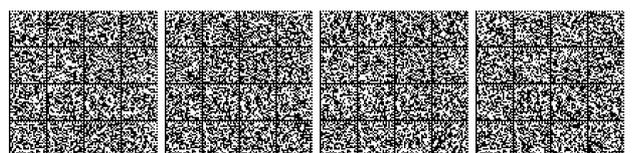
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 dicembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0419
Yen	123,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,435
Lira Sterlina	0,83598
Fiorino ungherese	313,17
Zloty polacco	4,445
Nuovo leu romeno	4,5223
Corona svedese	9,7688
Franco svizzero	1,0733
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9993
Kuna croata	7,5413
Rublo russo	64,3953
Lira turca	3,684
Dollaro australiano	1,4109
Real brasiliano	3,5298
Dollaro canadese	1,3902
Yuan cinese	7,2262
Dollaro di Hong Kong	8,0851
Rupia indonesiana	13987,51
Shekel israeliano	4,0062
Rupia indiana	70,6425
Won sudcoreano	1235,83
Peso messicano	21,52
Ringgit malese	4,6596
Dollaro neozelandese	1,4752
Peso filippino	52,027
Dollaro di Singapore	1,5008
Baht tailandese	37,29
Rand sudafricano	14,6283

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08975

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 dicembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0439
Yen	123,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,434
Lira Sterlina	0,8389
Fiorino ungherese	312,45
Zloty polacco	4,42
Nuovo leu romeno	4,5165
Corona svedese	9,789
Franco svizzero	1,0751
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0623
Kuna croata	7,536
Rublo russo	64,3017
Lira turca	3,6601
Dollaro australiano	1,4239
Real brasiliano	3,5081
Dollaro canadese	1,396
Yuan cinese	7,2635
Dollaro di Hong Kong	8,1032
Rupia indonesiana	13977,82
Shekel israeliano	4,0425
Rupia indiana	70,7765
Won sudcoreano	1239,53
Peso messicano	21,2528
Ringgit malese	4,6715
Dollaro neozelandese	1,4892
Peso filippino	52,193
Dollaro di Singapore	1,5065
Baht tailandese	37,413
Rand sudafricano	14,5876

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08976
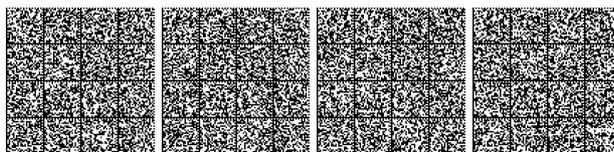
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Sicilia».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela vini Sicilia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sicilia», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Sicilia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 17 novembre 2016, nell'ambito della quale il citato comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia».

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sicilia».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SICILIA»

All'art. 4, comma 5, nella tabella relativa alla produzione massima di uva per ettaro, per le tipologie «Grillo», anche riserva, e «Grillo» spumante, il quantitativo di «13» tonnellate è sostituito con «14»;

per le tipologie «Nero d'Avola», anche riserva, Nero d'Avola rosato e «Nero d'Avola» spumante, il quantitativo di «12» tonnellate è sostituito con «14»;

di seguito alla suddetta tabella, è inserito il seguente paragrafo:

«per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie "bianco", "rosso", "spumante" e "rosato" si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.»

All'art. 5 comma 7, nella tabella relativa alla resa massima dell'uva in vino, per le tipologie «Grillo», anche riserva e «Grillo» spumante, il quantitativo di «91» hl è sostituito con «98»;

per le tipologie «Nero d'Avola», anche riserva, Nero d'Avola rosato e «Nero d'Avola» spumante, il quantitativo di «84» hl è sostituito con «98»;

All'art. 6, nella descrizione delle caratteristiche al consumo relative al sapore per le seguenti tipologie:

«Bianco e Bianco Riserva, Rosso e Rosso riserva, Rosato, Inzolia e Inzolia riserva, Grillo e Grillo riserva, Chardonnay e Chardonnay riserva, Catarratto e Catarratto riserva, Carricante, Grecanico e Grecanico riserva, Fiano e Fiano riserva, Damaschino, Viognier e Viognier riserva, Muller Thurgau, Sauvignon e Sauvignon riserva, Pinot Grigio, Zibibbo, Nero d'Avola, Nero d'Avola riserva e Nero d'Avola rosato, Perricone e Perricone rosato, Nerello Cappuccio, Frappato e Frappato rosato, Nerello Mascalese e Nerello Mascalese rosato, Cabernet Franc e Cabernet Franc rosato, Merlot, Merlot riserva e Merlot rosato, Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon riserva e Cabernet Sauvignon rosato, Syrah, Syrah riserva e Syrah rosato, Pinot Nero, Pinot Nero riserva e Pinot Nero rosato, Nocera, Mondeuse, Carignano, Alicante, Petit Verdot e Petit Verdot riserva, Sangiovese e Sangiovese rosato»;

il termine «secco» è sostituito con la dicitura «dal secco all'abboccato».

All'art. 6 è depennato il seguente comma 4:

«è in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.»

16A08932

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 16 dicembre 2016 recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione relative al bando «Reti di impresa per l'artigianato digitale».

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 16 dicembre 2016 sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi finalizzati alla promozione di attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2016.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

16A08953

Rimborso 2016 alle emittenti televisive e radiofoniche locali per la trasmissione di messaggi autogestiti nelle campagne elettorali o referendarie.

Il Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero delle economia e delle finanze, con DM 16 novembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2016, con n. Reg. Prev. 2919, ha definito in € 1.432.337,00 lo stanziamento dei fondi da destinare per il 2016 al rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagne elettorali o referendarie, con le modalità previste dalla legge 22 febbraio 2000 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.

Il contenuto integrale dell'atto è consultabile sul sito del Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it - normativa.

16A08959

Avviso relativo al bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei marchi la cui domanda di deposito sia antecedente al 1° gennaio 1967.

Il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) - Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi (DGLC - UIBM) attraverso una Convenzione siglata il 31 luglio 2015 ha affidato all'Unioncamere il compito di realizzare un intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei marchi nazionali la cui domanda di primo deposito, presso l'UIBM, sia antecedente il 1° gennaio 1967.

Tale intervento mira a sostenere la capacità competitiva delle PMI attraverso il rilancio e la valorizzazione economica dei marchi che rappresentano un pezzo di storia del nostro Paese.

Le agevolazioni sono finalizzate all'acquisto di beni strumentali e di servizi specialistici esterni per favorire la valorizzazione produttiva e commerciale del marchio e dei prodotti/servizi ad esso correlati, nonché il rafforzamento del marchio, la sua estensione a livello comunitario e/o internazionale, l'ampliamento della sua protezione.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 4.500.000,00.

La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti:

Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it

Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncamere.gov.it e www.marchistorici.it

16A09017

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-303) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
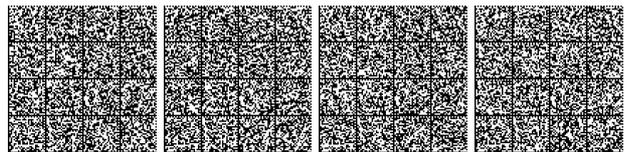
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
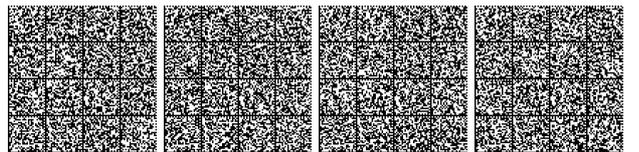
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.